

REGISTRO SICUREZZA CONDOMINIO

L'obbligo di registrare i controlli e le manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio fa riferimento al DPR 151/2011

Trai i vari registri che il condominio ha l'obbligo di conservare ed aggiornare periodicamente, c'è il Registro della sicurezza e dei controlli prevenzione incendi.

Il Registro della sicurezza e dei controlli prevenzione incendi riguarda tutti i dispositivi, impianti ricadenti nelle attività di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Come si vede dalla tabella sotto riportata, tra le attività contemplate dal DPR 15/2011, vengono indicati gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2)

N.	C.F.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
73		Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m ²	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m ²
74	Ex-91	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW

La tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è disciplinata dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (art. 6) :

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

I controlli e la manutenzione in materia antincendio devono essere affidati, da parte dell'Amministratore del Condominio ad aziende di idonea capacità opportunamente qualificate e certificate. Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, le eventuali anomalie segnalate, nonché l'attività di informazione e formazione dei Condòmini, eventuali Dipendenti e persone regolarmente presenti nel condominio.

L'attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda

- estintori
- idranti e sprinkler
- porte REI
- uscite di sicurezza
- maniglioni antipanico
- luci di emergenza
- pulsanti di sgancio corrente elettrica (es. autorimesse, locali impianti termici, ascensori)
- pulsanti di allarme
- valvole di intercettazione dei combustibili (impianti termici)
- rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio
- evacuatori di fumo e calore.